

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare, l'art. 12 comma 12 che prevede, tra l'altro, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, "il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria";

Vista la Legge 7 luglio 2016 n. 122 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016", in vigore dal 23 luglio, ed in particolare l'art. 31, "Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI", che aggiunge all'art. 12 della soprarichiamata Legge n. 157/1992 il comma 12 bis, disponendo che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta debba essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento;

Richiamata in proposito la propria deliberazione n. 497 dell'11 aprile 2016 "Calendario venatorio regionale. Stagione 2016/2017", ed in particolare l'allegato 1, ove si prevede:

- al punto 12.4, che "Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.";
- al punto 12.5, che "Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora invece la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti.";

Ritenuto necessario apportare le opportune modifiche al "Calendario venatorio" al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal citato art. 12, comma 12 bis, della Legge n. 157/1992, come modificata dalla Legge 7 luglio 2016 n. 122;

Ritenuto, altresì, in considerazione delle segnalazioni pervenute dal mondo agricolo e venatorio e dal volontariato (note agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con prot. PG/2016/412719 del 3 giugno 2016, PG/2016/433305 del 9 giugno 2016 e PG/2016/518388 dell'8 luglio 2016), di adeguare, anche altri punti del predetto "Calendario venatorio", al fine di:

- consentire nei vigneti e frutteti specializzati con impianti di irrigazione ed antigrandine, dopo il raccolto, l'accesso del cane non solo per il recupero del capo abbattuto, ma anche per lo scovo, rendendo correttamente praticabile il prelievo faunistico e contenendo la consistenza faunistica in un periodo in cui possono verificarsi possibili danni;

- tutelare gli ungulati navettati e radiocollarati allo scopo di non inficiare la raccolta di informazioni comportamentali;

Preso atto inoltre delle differenti abitudini venatorie nei territori regionali, collegate sia alle destinazioni produttive dei terreni che alla diversa estensione della maglia poderale;

Valutato pertanto opportuno consentire, nell'ambito degli Accordi quadro sottoscritti dagli ATC e dalle Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative, la possibilità di derogare ai limiti previsti dal Calendario venatorio per i terreni in attualità di coltivazione, esclusivamente con riferimento alle modalità di transito del cacciatore;

Richiamata in merito la citata deliberazione della Giunta regionale n. 497/2016, ed in particolare:

- l'allegato 1 punto 8.5, dove si prevede che "Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di competenza per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.";
- l'allegato 1 punto 13, "Disposizioni finali";
- l'allegato E alle voci:
  - ◆ "vigneti con impianti di irrigazione ed antigrandine", nella colonna "accesso del cane":

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo

- ◆ "frutteti specializzati con impianti di irrigazione ed antigrandine", nella colonna "accesso del cane":

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo

- il punto "N.B." in calce alla tabella:

*"N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni"*

*di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.”;*

Ritenuto opportuno pertanto, sulla base delle motivazioni sopra espresse, di modificare gli allegati 1 ed E della citata deliberazione n. 497/2016 come segue:

- l'allegato 1 relativamente ai punti 8.5, 12.4 e 12.5, che vengono così sostituiti:
  - ◆ “8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di competenza per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale. Esclusivamente con riferimento alle modalità di transito del cacciatore gli accordi possono derogare ai limiti previsti in relazione alle esigenze espresse a livello territoriale nell'ambito dei medesimi accordi.”;
  - ◆ “12.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto.”;
  - ◆ “12.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti.”;
- l'allegato 1 relativamente al punto 13, che viene integrato con la seguente disposizione finale:
  - ◆ “13.5 bis È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.”;
- l'allegato E relativamente alle voci:
  - ◆ “vigneti con impianti di irrigazione ed antigrandine” nella colonna “accesso del cane”, che viene così sostituita:

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo

- ◆ “frutteti specializzati con impianti di irrigazione ed antigrandine” nella colonna “accesso del cane”, che viene così sostituita:

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo

- il punto "N.B." in calce alla tabella che viene così sostituito:

*"N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltrare alla Polizia provinciale. Esclusivamente con riferimento alle modalità di transito del cacciatore gli accordi possono derogare ai limiti previsti in relazione alle esigenze espresse a livello territoriale nell'ambito dei medesimi accordi."*

Preso atto del parere favorevole espresso dall'ISPRA, acquisito e trattenuto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al prot. PG/2016/555392 del 28 luglio 2016, relativamente alle proposte di modifica del calendario venatorio inoltrate dal medesimo Servizio ad ISPRA con lettera prot. PG/2016/529380 del 14 luglio 2016;

Acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in data 27 luglio 2016, il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche", ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca  
Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di modificare l'allegato "1" della deliberazione di Giunta regionale n. 497/2016 relativamente:

- ai punti 8.5, 12.4 e 12.5, che vengono così sostituiti:

◆ "8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di competenza per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltrare alla Polizia provinciale. Esclusivamente con riferimento alle modalità di transito del cacciatore gli accordi possono derogare ai limiti previsti in relazione alle esigenze espresse a livello territoriale nell'ambito dei medesimi accordi." ;

◆ "12.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto." ;

◆ "12.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti." ;

- al punto 13, che viene integrato con la seguente disposizione finale:

◆ "13.5 bis È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni." ;

- l'allegato E relativamente alle voci:

◆ "vigneti con impianti di irrigazione ed antigrandine" nella colonna "accesso del cane", che viene così sostituita:

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo

◆ "frutteti specializzati con impianti di irrigazione ed antigrandine" nella colonna "accesso del cane", che viene così sostituita:

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITA' VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo

- il punto "N.B." in calce alla tabella che viene così sostituito:

*"N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale. Esclusivamente con riferimento alle modalità di transito del cacciatore gli accordi possono derogare ai limiti previsti in relazione alle esigenze espresse a livello territoriale nell'ambito dei medesimi accordi.";*

3. di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2016/2017;
4. di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 497/2016;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.